

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 336

Treviso, li 16/03/2012

CIRCOLARE N. 10/2012

A tutti gli Avvocati
Loro sedi

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

IMPORTANTE E URGENTE

ABROGAZIONE DELLA PERENZIONE ANCHE IN CASSAZIONE E CORTE D'APPELLO

Con la circolare n. 1 del 10.1.2012 Vi informavo che, nelle pieghe della legge finanziaria del governo Berlusconi n. 183/2011, l'articolo 26 istituiva la perenzione (anche se non la chiama così) sia per i processi in Cassazione che in Corte d'Appello.

Con la medesima circolare Vi informavo altresì che l'art. 26 era stato però modificato dall'art. 14 del D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 (governo Monti) e che la modifica più rilevante consisteva nel fatto che era stato soppresso l'avviso da parte della cancelleria cui doveva seguire entro 6 mesi la presentazione dell'istanza. Cosicché il termine di 6 mesi decorreva dalla data di entrata in vigore del decreto legge 212/2011, che è lo stesso giorno della promulgazione: 22 dicembre 2011. Il che stava altresì a significare che queste istanze si sarebbero dovute presentare entro il **21 giugno** (forse 22, ma meglio considerare il 21) **2012**.

Ebbene, con la legge n. 17.2.2012 n. 10, di conversione del decreto legge 22.12.2011, n. 212, l'art. 14 del citato decreto legge è stato sostituito dal seguente:

<<Art. 14.- (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183).- 1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.>>

Ne consegue pertanto che è stata abrogata ogni ipotesi di "perenzione" dei giudizi pendenti in appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, o in cassazione avverso pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, ed è venuto conseguentemente meno l'onere per le parti di depositare entro la data del 21 giugno 2012 istanza sottoscritta personalmente con si sarebbe dovuto dichiarare la persistenza dell'interesse alla trattazione.

Questa ennesima novella legislativa comporta altresì il fatto che nelle cause pendenti avanti la Corte d'Appello di Venezia da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, le udienze chiamate prima della data del 21 giugno 2012 non potranno essere più rinviate in attesa del deposito della dichiarazione dell'interesse alla trattazione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Avv. Paolo De Girolami)